



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>307</u>	del <u>18 LUG. 2017</u>
Oggetto: Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe: cambio di denominazione in Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo ed approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del C.O.N.I.	
Esecuzione:	<div><div>32</div><div></div><div></div><div></div></div>
Conoscenza:	<div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>
Consegnata il: _____	

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014 con la quale sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali ed i Principi di Giustizia Sportiva;

MS

2 Deliberazione n.

307

Riunione del

18 LUG. 2017

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015, con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota Prot. nr. 56 del 10 luglio 2017, con la quale la Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe ha trasmesso, per la prescritta approvazione, ai fini sportivi, il cambio di denominazione in Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo ed il testo dello Statuto, approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria in data 17 dicembre 2016 e successivamente emendato dal Presidente Federale, conformemente ai rilievi del CONI, con deliberazione d'urgenza n. 3/2017 del 10 luglio 2017, giusta delega conferita allo stesso dalla Assemblea medesima;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Statuto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I., ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi di Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

il cambio di denominazione da Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe a Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo e l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del testo dello Statuto deliberato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria in data 17 dicembre 2016 e successivamente emendato dal Presidente Federale, conformemente ai rilievi del CONI, con deliberazione d'urgenza n. 3/2017 del 10 luglio 2017, giusta delega conferita allo stesso dalla Assemblea medesima.

Il testo dello Statuto in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante e dovrà essere sottoposto a ratifica, in occasione della prima Assemblea utile, dandone immediata comunicazione al C.O.N.I.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbri

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

fas



Allegato n. 1
Deliberazione n. 307
Riunione del 18 LUG. 2017

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 17 LUG. 2017

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe: cambio di denominazione in Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo ed approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. I), dello Statuto del C.O.N.I.

La Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe, con nota del 10 luglio 2017, ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il cambio di denominazione in Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo ed il testo dello Statuto, approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria in data 17 dicembre 2016 e successivamente emendato dal Presidente Federale, conformemente ai rilievi del CONI, con deliberazione d'urgenza n. 3/2017 del 10 luglio 2017, giusta delega conferita allo stesso dalla Assemblea medesima.

Il testo dello Statuto in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, al Codice Civile, allo Statuto del C.O.N.I. ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, al Codice della Giustizia Sportiva, ai Principi di Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica, in occasione della prima Assemblea utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al C.O.N.I.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A.

IL SEGRETARIO
F.to Roberto Fabbricini

Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio

RS

Allegato n. 2
Deliberazione n. 307
Riunione del 18 LUG. 2017

FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING MUAY THAI SAVATE SHOOT BOXE E SAMBO



STATUTO

Approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria FIKBMS del 17 dicembre 2016



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

leg

[Signature]

RS

ar

INDICE

1	Natura e scopi della Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo.....	7
2	Sede - durata - organizzazione uffici.....	9
3	Fini Istituzionali	9
4	Affiliazione	10
5	Rinnovo dell'affiliazione	11
6	Cessazione di appartenenza alla F.I.KBMS.....	12
7	Gruppi Aggregati.....	13
8	I Tesserati.....	13
9	Doveri degli Affiliati, Gruppi Aggregati e dei Tesserati	16
10	Diritti degli Affiliati, dei Gruppi Aggregati e dei Tesserati	17
11	Gruppi Aggregati.....	18
12	Atleti	19
13	Tecnici sportivi.....	19
14	Ufficiali di Gara.....	19
15	Commissari di Riunione - Annunciatori	19
16	Medici e collaboratori parasanitari	20
17	Dirigenti Federali e componenti delle Commissioni Federali	20
18	Il Presidente Onorario	21
19	Tesseramento, durata e cessazione.....	21

pes

ar

20	Organi ed Organismi Federali.....	21
TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE.....		22
21	Assemblea Nazionale	22
22	L'Assemblea Nazionale - Convocazione	25
23	Validità delle Assemblee Nazionali	26
24	Attribuzioni delle Assemblee Nazionali	27
25	Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio - Commissione Verifica Poteri ...	29
26	Il Presidente Federale.....	30
27	Il Consiglio Federale.....	33
28	Il Consiglio Federale - Funzioni	34
29	Decadenza del Consiglio Federale.....	37
30	Integrazione del Consiglio Federale.....	38
31	Segretario Generale	38
32	Collegio dei Revisori dei Conti	39
33	Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti	40
34	Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti	41
35	Commissione Federale di Garanzia	41
36	Ufficio del Procuratore Federale	41
37	Organismi Tecnici Nazionali.....	42
38	Commissione Tecnica Federale	43
39	Commissione Tecnica Arbitrale	43

198

or

40	Scuola Nazionale di Formazione.....	43
41	Commissione Medica.....	43
42	Altri Organismi e Commissioni.....	44
43	Consulta Nazionale.....	44
44	Commissione Diversamente Abili.....	44
TITOLO III - PATRIMONIO.....		45
45	Patrimonio: entrate e gestione finanziaria.....	45
46	Esercizio Finanziario.....	45
TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA.....		46
47	Il Comitato Regionale.....	46
48	L'Assemblea Regionale.....	47
49	Attribuzione dell'Assemblea Regionale.....	49
50	Presidente Regionale.....	50
51	Il Consiglio Regionale.....	50
52	Delegato Regionale.....	51
53	Gestione Commissariale del Comitato Regionale.....	52
TITOLO V – ORGANI DI GIUSTIZIA E DI DISCIPLINA.....		52
54	Principi informatori della Giustizia.....	52
55	Attribuzioni.....	55
56	Registri dei procedimenti e delle sanzioni.....	56
57	Istituzione e competenza dei Giudici Sportivi.....	56

leg

af

58	Articolazione funzionale del Giudice sportivo nazionale.....	57
59	Nomina del Giudice sportivo nazionale e della Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello	57
60	Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio.....	58
61	Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali	58
62	Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio	59
63	Procedimenti in materia di doping.....	60
64	Sistema di giustizia sportiva	60
65	Arbitrato Federale.....	60
TITOLO VI - CARICHE FEDERALI		61
66	Natura delle cariche federali.....	61
67	Candidature per le cariche elettive federali centrali	61
68	Candidature alle cariche elettive federali periferiche.....	63
69	Requisiti per ricoprire le cariche elettive.....	63
70	Incompatibilità	65
71	Durata delle cariche	66
TITOLO VII – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE		66
72	Regolamenti di attuazione e loro approvazione	66
73	Modifiche allo Statuto.....	66
74	Proposta di scioglimento della F.I.KBMS.....	67
75	Entrata in vigore dello Statuto.....	67

res

ar

TITOLO I – LA STRUTTURA

1 Natura e scopi della Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo

- 1.1 La Federazione Italiana di Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo (di seguito, per brevità “F.I.KBMS” o la “Federazione”, già “FIKB – Federazione Italiana Kickboxing”) ha natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 15/04. Essa non persegue fini di lucro ed è riconosciuta, ai fini sportivi, in qualità di Disciplina Sportiva Associata al CONI.
- 1.2 Ha lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare la Kickboxing, la Muay Thai, la Savate, la Shoot Boxe e il Sambo, in tutte le rispettive manifestazioni, varianti e nelle altre attività finalizzate agli stessi scopi, nel territorio nazionale e sul piano internazionale in ogni fascia d’età e di popolazione, nel rispetto dei principi costituzionali, della legislazione vigente, degli indirizzi e delle direttive del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), del CIO (Comitato Olimpico Internazionale) e del CIP (Comitato Italiano Paraolimpico), operando secondo i principi di imparzialità e trasparenza, nell’esercizio delle attività a valenza pubblicistica.
- 1.3 La F.I.KBMS è costituita da tutte le Associazioni e le Società che praticano le attività della Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo. E’ retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e della partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque a condizione di uguaglianza e di pari opportunità. La F.I.KBMS svolge la propria attività a livello dilettantistico nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica ed aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.
- 1.4 La F.I.KBMS è l'unico soggetto, riconosciuto e autorizzato dal CONI, quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale, a disciplinare e gestire in Italia e nei rapporti internazionali la Kickboxing, la Muay Thai, la Savate, la Shoot Boxe e il Sambo, in tutte le loro discipline, manifestazioni e varianti e nelle loro forme derivate e/o complementari, nonché in tutte le altre

discipline sportive che in ambito internazionale siano riconducibili alla F.I.KBMS.

- 1.5 L'attività federale è articolata nei settori: ludico – motorio e amatoriale; non agonistico e agonistico, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico.
- 1.6 E' affiliata alla Federazione Internazionale World Association of Kickboxing Organizations (W.A.K.O.) per la Kickboxing , dalla quale è riconosciuta quale unico rappresentante per la Kickboxing con le sue specialità in Italia; è affiliata alla World Muay Thai Organization (W.M.O.) per la Muay Thai ; alla Fédération Internationale de Savate per la Savate, alla World Mixed Martial Arts Federation (W.M.M.A.F.) per la Shoot Boxe, alla International Sambo Federation (F.I.A.S.) per il Sambo, o ad altre eventuali Federazioni Internazionali costituite e riconosciute dal C.I.O.
- 1.7 La F.I.KBMS svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, nonché delle Federazioni Internazionali ad essa affiliate, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI medesimi.
- 1.8 Alla F.I.KBMS è riconosciuta autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.
- 1.9 La F.I.KBMS persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa e politica, e nella salvaguardia della tutela sanitaria delle attività sportive, in armonia e conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI. La F.I.KBMS garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività sportiva federale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici e dei Dirigenti.
- 1.10 La F.I.KBMS intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno della Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shoot Boxe e Sambo in Italia, salvaguardando la propria autonomia.

2 Sede - durata - organizzazione uffici

- 2.1 La F.I.KBMS ha la sede legale in Monza (MB). Essa può istituire sedi ed uffici secondari in altre città d'Italia ed ha una durata illimitata.
- 2.2 La F.I.KBMS ha un proprio ufficio di Segreteria Federale, cui è demandato il compito di dare attuazione alle deliberazioni adottate dagli organi federali, ed è retta da un Segretario Generale. Il Segretario Generale partecipa alle riunioni delle assemblee e del Consiglio Federale, cura la redazione dei verbali ed ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e degli Organi Federali elettivi e di nomina della F.I.KBMS. Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione, sovrintende agli uffici federali, ne dirige il personale e si assume la responsabilità del loro funzionamento nell'autonomia conferitagli dalla vigente legislazione.

3 Fini Istituzionali

- 3.1 Sono fini istituzionali della F.I.KBMS:
- a. la promozione, il potenziamento, l'organizzazione e la disciplina dello sport di cui all'art.1, in qualsiasi modo praticato sul territorio nazionale e ogni altra attività per la massima promozione dell'attività sportiva;
 - b. lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale, nell'ambito delle direttive dell'Organismo Internazionale cui la F.I.KBMS aderisce, del CIO e del CONI;
 - c. la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli Atleti;
 - d. l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, anche tramite delega alle strutture territoriali;
 - e. l'attuazione di programmi di formazione degli Atleti, dei Tecnici, dei Dirigenti e degli Ufficiali di Gara;
 - f. lo svolgimento in via strumentale e non prevalente di ogni iniziativa ed attività commerciale e di servizi connessa con la pratica sportiva, i cui eventuali utili sono esclusivamente destinati al perseguimento della medesima attività sportiva;
 - g. lo sviluppo dell'attività sportiva per disabili in armonia con gli indirizzi e le deliberazioni del CIP e dell'IPC. (International Paralympic Committee);

- h. l'attuazione dei Principi di trasparenza e i Principi di Giustizia Sportiva di cui alle sezioni 11 e 15 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI.

4 Affiliazione

- 4.1 Le Società che intendono praticare le discipline di cui all'art. 1 - sia con attività sportiva agonistica, sia amatoriale, che promozionale e ludica in tutti i loro aspetti sportivi, su ring o su aree lisce non delimitate da corde – nell'ambito della F.I.KBMS, devono affiliarsi secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Organico, in conformità alla normativa vigente per avere il riconoscimento del CONI.
- 4.2 Per Società si intendono: le Associazioni Sportive Dilettantistiche (A.S.D.) e le Società di Capitali Dilettantistiche (S.S.D.) - in seguito Società - che praticano le attività previste dal presente statuto, nonché i gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco aderenti firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e rappresentati nel Comitato Sportivo Militare. Per i Gruppi Sportivi Militari l'affiliazione avviene secondo le norme dello Statuto Federale anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per il riconoscimento e l'affiliazione delle Società sportive.
- 4.3 Per il riconoscimento ai fini sportivi delle Società, gli statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del CIP per coloro che svolgono attività paralimpica, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione.
- 4.4 Le Società sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del CONI o, per delega di esso, da parte del Consiglio Federale della F.I.KBMS e devono essere rette da statuti da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale, se delegato dal CONI. Ad analoga approvazione devono essere sottoposte le eventuali modifiche agli statuti.
- 4.5 Gli statuti delle Società che costituiscono la F.I.KBMS devono essere ispirati al principio democratico e di pari opportunità. I requisiti e i parametri a cui le

Società devono uniformarsi sono al disposto dell'art. 29 dello Statuto del CONI e all'art. 90 della L.289/02, così come modificato dalla Legge n. 128/04.

- 4.6 Le Società aventi sede nella Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, possono essere considerate come aventi sede nel territorio italiano in virtù del principio di reciprocità tra il CONI e i Comitati Olimpici dei predetti Stati.
- 4.7 Gli Affiliati sono tenuti a munirsi di una casella di posta elettronica (semplice o certificata) presso la quale poter ricevere le comunicazioni.
- 4.8 Le Società di cui all'art. 1 devono prevedere e accettare :
- che gli Atleti e i Tecnici sportivi tesserati provvedano alla nomina dei loro rispettivi rappresentanti;
 - che i Soci e i Dirigenti sociali, gli Atleti e i Tecnici sportivi tesserati rimetteranno al giudizio arbitrale previsto dal presente Statuto la risoluzione delle controversie originate dalla loro attività sportiva od associativa;
 - che in caso di cessazione di appartenenza alla F.I.KBMS della Società, i Dirigenti sociali in carica al momento sono obbligati in via personale e solidale all'adempimento delle obbligazioni della Società verso la Federazione, gli altri Associati o Tesserati e verso i terzi, sono, altresì, soggetti alle procedure esecutive previste dalla vigenti disposizioni di legge.
- 4.9 Qualora un affiliato scelga il modello della Società di capitali, lo Statuto sociale - a pena di inammissibilità della domanda di affiliazione o di riaffiliazione - dovrà prevedere espressamente l'assenza del fine di lucro ed il totale reinvestimento degli utili nella Società medesima per il perseguimento delle finalità sportive, detratta la riserva di legge.

5 Rinnovo dell'affiliazione

- 5.1 Le Società dovranno provvedere alla riaffiliazione nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Organico, nonché dalle norme e dalle disposizioni emanate dalla Federazione o da suoi Organi.

6 Cessazione di appartenenza alla F.I.KBMS

6.1 Gli Affiliati cessano di appartenere alla F.I.KBMS nei seguenti casi:

- a. per scioglimento volontario;
- b. per inattività sportiva federale assoluta durante un biennio sportivo federale;
- c. per mancata riaffiliazione annuale;
- d. per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
- e. per radiazione comminata dagli organi di giustizia a seguito dell'accertamento da parte di questi ultimi di gravi infrazioni alle norme federali;
- f. per morosità nei confronti della F.I.KBMS dovuto al mancato pagamento di contributi e quote federali, entro i termini di 60 giorni dall'ultimo sollecito;
- g. per recesso.

6.2 In caso di cessazione dell'affiliazione, gli affiliati cessati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.KBMS e agli altri affiliati.

6.3 I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo della Società morosa sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto previsto dal comma 6.2, passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite dalla vigente normativa in materia.

6.4 In ogni caso i Dirigenti dell'ultimo Consiglio Direttivo non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre Società sino all'adempimento del precitato obbligo. In caso di violazione dell'obbligo, il Consiglio Federale è tenuto a respingere o, se già concessa, a revocare l'affiliazione della Società interessata.

6.5 La cessazione di appartenenza alla F.I.KBMS comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

- 6.6 Avverso le decisioni di revoca o diniego dell'affiliazione è ammesso il ricorso, da presentarsi alla Giunta Nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. n., del nuovo Statuto del CONI, previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

7 Gruppi Aggregati.

- 7.1 Sono Gruppi Aggregati alla F.I.KBMS quei Gruppi senza scopo di lucro che, pur praticando o organizzando attività riconducibili alle discipline coordinate e promosse dalla Federazione, non possiedono i requisiti o la natura per conseguire l'affiliazione ai sensi dell'art. 4.
- 7.2 Ai Gruppi Aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Affiliati, con esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea Federale nazionale e territoriale e i loro Tesserati aggregati non possono concorrere a nessuna carica elettiva sia nazionale che periferica.
- 7.3 I Gruppi Aggregati sono disciplinati dal Regolamento Organico, il quale ne disciplina anche le modalità di adesione.

8 I Tesserati

- 8.1 I Soci e i Dirigenti delle Società Affiliate e dei Gruppi Aggregati sono coloro che le compongono, nella qualifica disciplinata dalla vigente legislazione e dai Regolamenti Federali.
- 8.2 Al momento dell'affiliazione o della riaffiliazione e dei successivi tesseramenti, le Società e i Gruppi Aggregati devono indicare i nominativi dei soci nonché le cariche sociali dagli stessi ricoperte e le eventuali variazioni intervenute.
- 8.3 Le persone fisiche che fanno parte della Federazione sono:
- a. gli Atleti;
 - b. i Dirigenti Federali, Centrali , Dirigenti Federali Periferici e componenti delle Commissioni Federali;
 - c. i Dirigenti Sociali;

- d. i Tecnici;
 - e. gli Ufficiali di Gara (Giurati, Arbitri, Annunciatori, Cronometristi);
 - f. Commissari di Riunione – Annunciatori;
 - g. i Medici Federali e Sociali, i Massofisioterapisti, i Fisioterapisti e i Parasanitari;
 - h. il Presidente Onorario.
- 8.4 Gli Atleti e i Tecnici di Società entrano a far parte della Federazione all'atto del tesseramento e sono inquadrati presso la Società; gli Ufficiali di Gara all'atto dell'inquadramento nei ruoli federali e sono registrati presso la Federazione dietro versamento della quota della licenza annuale; i Dirigenti Sociali ed i Medici Sociali all'atto dell'accettazione della domanda di affiliazione della Società e sono inquadrati presso la Società di appartenenza; i Dirigenti Federali, i componenti delle Commissioni Federali ed i Medici Federali all'atto dell'elezione o della nomina e vengono tesserati gratuitamente per il periodo del loro mandato, direttamente presso la F.I.KBMS.
- 8.5 Tutti i Dirigenti Federali, centrali e periferici, i Dirigenti Sociali, i Tecnici, gli Ufficiali di Gara ed i Medici Federali e Sociali devono essere tesserati ed essere muniti di una tessera personale di riconoscimento e qualificazione rilasciata e vidimata o rinnovata annualmente dalla F.I.KBMS.
- 8.6 Possono tesserarsi alla F.I.KBMS come Atleti, persone d'ambo i sessi e di qualsiasi età, con il rispetto delle specifiche norme federali e sanitarie, in particolare in materia di uso di sostanze e metodi che non alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.
- 8.7 Possono tesserarsi alla F.I.KBMS come Atleti, persone d'ambo i sessi di nazionalità anche non italiana, purché siano residenti in Italia ed in possesso di regolare visto di soggiorno.
- 8.8 Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di squadra in occasione dei Campionati Italiani, per ciascuna delle specialità disciplinate dalla Federazione, gli atleti che, seppur tesserati, non siano di nazionalità italiana. E' facoltà insindacabile delle Federazione ammettere i predetti atleti nelle gare

individuali, restando inteso che essi saranno comunque esclusi da qualsiasi classifica o graduatoria ufficiale per la formazione delle squadre azzurre.

- 8.9 Gli Atleti tesserati alla F.I.KBMS devono essere dilettanti, in conformità alle norme delle Federazioni Internazionali di riferimento alle quali la F.I.KBMS aderisce.
- 8.10 Per poter svolgere attività federale gli Atleti devono essere muniti della tessera della F.I.KBMS valida per l'anno in corso, rilasciata per lo svolgimento dell'attività in favore di una Società o Gruppo Aggregato, salvo i casi previsti per gli atleti con obblighi militari per i quali valgono le disposizioni del Regolamento Organico.
- 8.11 Una Società o un Gruppo Aggregato non può richiedere tesseramento o rinnovi fin quando non abbia provveduto alla propria affiliazione o riaffiliazione.
- 8.12 Le norme per i tesseramenti, i termini di scadenza e relativi rinnovi, rilascio di duplicati, prestito, trasferimento nonché le modalità di attuazione del vincolo sportivo sono disciplinati dal Regolamento Organico nonché dalle disposizioni emanate e/o adottate dalla Federazione ad ogni inizio di anno sportivo.
- 8.13 Gli Atleti tesserati alla F.I.KBMS sono suddivisi in categorie in base all'età e specialità secondo le disposizioni del Regolamento Organico nonché dalle disposizioni emanate e/o adottate dalla Federazione ad inizio di anno sportivo.
- 8.14 La durata del vincolo tra Atleta ed Affiliato è pari ad un anno. Esso può essere tacitamente rinnovato al termine di ogni anno sociale. Il tesserato ha libertà di cambiare Società di appartenenza, purché ne dia comunicazione scritta alla sua Società, almeno 60 giorni prima della fine dell'anno sociale.
- 8.15 E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo, per un periodo di dieci anni, per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata secondo i disposti del Regolamento di Giustizia Sportiva.

9 Doveri degli Affiliati, Gruppi Aggregati e dei Tesserati

- 9.1** Gli Affiliati e i Gruppi Aggregati sono tenuti ad osservare e a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.KBMS, lo statuto ed i regolamenti della F.I.KBMS, i Principi di Giustizia Sportiva emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 9.2** Gli Affiliati, i Gruppi Aggregati e i Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dal presente Statuto, dai Regolamenti Federali e in ogni caso dalle deliberazioni assunte dagli organi della Federazione. I Tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI, la violazione del quale costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.
- 9.3** Gli Atleti e i Tecnici devono praticare lo sport in conformità delle norme e degli indirizzi del CONI e della F.I.KBMS; essi devono altresì rispettare le norme e gli indirizzi della F.I.KBMS e delle norme e degli indirizzi delle Federazioni Internazionali alla quale la F.I.KBMS è affiliata purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.
- 9.4** Le Società, i Dirigenti Federali e Sociali, gli Ufficiali di gara, i Tecnici Sportivi e gli Atleti che intendono far parte della F.I.KBMS per consapevole accettazione, assumono l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, i Principi emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva ed ogni disposizione emanata dai competenti Organi Federali.
- 9.5** La domanda di prima affiliazione può essere presentata nel periodo intercorrente tra il 1° Settembre ed il 30 Aprile di ciascun anno sportivo di competenza, restando inteso che tale ultimo termine può essere prorogato fino al 30 Maggio.
- 9.6** Le domande di riaffiliazione devono essere presentate dal 1° settembre al 15 gennaio; quelle presentate dal 16 gennaio saranno soggette ad una soprattassa che verrà stabilita dal Consiglio Federale e comunicata all'inizio di ogni anno sociale. Le domande di riaffiliazione pervenute oltre il 31 maggio, saranno considerate «nuove affiliazioni», quindi valide a tutti gli effetti per l'anno sociale successivo.

- 9.7 Tutti i Tesserati, gli Affiliati e i Gruppi Aggregati alla F.I.KBMS si impegnano ad operare con assoluta lealtà e correttezza; essi si impegnano altresì alla scrupolosa osservanza delle norme che regolano lo sport ed a mantenere un comportamento consono alla dignità della disciplina sportiva da loro praticata.
- 9.8 E' fatto divieto ai Tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a competizioni sportive o eventi organizzati in ambito federale.
- 9.9 Tutti i Tesserati, gli Affiliati e i Gruppi Aggregati non possono avere rapporti sportivi con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti e/o convenzioni e non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi federali e/o gli Ufficiali di gara.
- 9.10 Tutti i Tesserati, gli Affiliati e i Gruppi Aggregati non possono prendere parte a manifestazioni agonistiche, comunque denominate, non autorizzate dalla F.I.KBMS.
- 9.11 Ogni eventuale vertenza dovrà trovare naturale soluzione nell'ambito degli Organi Federali competenti.
- 9.12 Le Società affiliate e i Gruppi Aggregati, sono tenute a mettere a disposizione della F.I.KBMS gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative federali e delle squadre nazionali italiane.

10 Diritti degli Affiliati, dei Gruppi Aggregati e dei Tesserati

10.1 Gli affiliati di cui al punto 4) hanno diritto:

- a. di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b. di votare nelle assemblee federali, sempre che abbiano maturato una anzianità minima di affiliazione di almeno 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'assemblea e che, nelle stagioni sportive concluse, comprese nel suddetto periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto con carattere continuativo effettiva attività sportiva - è considerata tale la partecipazione a due manifestazioni a calendario ufficiale - così come prevista dai programmi federali e definiti ad inizio d'anno sportivo e, a condizione che alla data di convocazione

dell'assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione;

- c. di partecipare all'attività agonistica ufficiale ed alla attività sportiva in generale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- d. di organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli organi competenti;
- e. di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.KBMS e dal CONI.

10.2 I Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale dei rispettivi Affiliati; Indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.KBMS in materia; concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti richiesti.

11 Gruppi Aggregati.

11.1 I Gruppi Aggregati di cui al punto 7)

- a. partecipano all'attività agonistica ufficiale ed alla attività sportiva in generale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
- b. possono organizzare manifestazioni secondo le norme emanate dagli organi competenti;
- c. i Tesserati hanno il diritto di partecipare all'attività federale dei rispettivi Gruppi Aggregati; indossare la divisa sportiva federale, osservando le disposizioni emanate dalla F.I.KBMS;
- d. non possono partecipare e votare nelle Assemblee Nazionali e Regionali anche di natura straordinaria; e i loro Tesserati non possono concorrere a cariche elettive nazionali e periferiche. Possono essere investiti di incarichi di nomina da parte del Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale.

12 Atleti

- 12.1 Gli Atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.
- 12.2 Gli Atleti selezionati per le rappresentative federali e per le squadre nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della Federazione, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
- 12.3 La Federazione garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della gravidanza e per i primi 9 mesi di maternità, in previsione del loro rientro all'attività agonistica.

13 Tecnici sportivi

- 13.1 I Tecnici, inquadrati presso le Società affiliate e i Gruppi Aggregati alla F.I.KBMS nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali, sono soggetti dell'ordinamento sportivo federale e devono esercitare la loro attività con lealtà sportiva, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale di tale attività.

14 Ufficiali di Gara

- 14.1 Gli Ufficiali di Gara partecipano, nella qualifica loro attribuita dai regolamenti federali e senza vincolo di subordinazione, allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità. Sono inquadrati direttamente presso la F.I.KBMS con il versamento della quota annuale;
- 14.2 Gli Ufficiali di Gara, inquadrati dalla F.I.KBMS, svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, imparzialità e indipendenza di giudizio, osservando il presente statuto e i regolamenti federali, nonché i principi e le consuetudini sportive.

15 Commissari di Riunione - Annunciatori

- 15.1 Il Commissario di Riunione è l'unica autorità federale competente a dare ordini e direttive circa lo svolgimento della manifestazioni sportive per quanto

riguarda l'aspetto tecnico organizzativo. L'organizzatore e gli ufficiali di servizio sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni da lui impartite. Il Commissario di Riunione è designato dalla Commissione tecnica arbitrale.

- 15.2** L'annunciatore è alle dirette dipendenze del Commissario di Riunione del quale rende note al pubblico le comunicazioni. Provvede direttamente ad annunciare l'ordine di sgomberare le aree di gara e il numero d'ordine delle riprese, secondo le indicazioni del cronometrista. Ad eccezione delle indicazioni del cronometrista, è fatto divieto all'annunciatore di fare qualsiasi comunicazione non autorizzata dal Commissario di riunione.

16 Medici e collaboratori parasanitari

- 16.1** Partecipano all'attività sportiva della F.I.KBMS i medici iscritti all'ordine professionale competente nonché i massofisioterapisti e gli altri collaboratori parasanitari in possesso del relativo titolo professionale i quali prestano la loro attività a favore delle Società affiliate e Gruppi Aggregati ovvero a favore della Federazione.

17 Dirigenti Federali e componenti delle Commissioni Federali

- 17.1** Sono Dirigenti Federali coloro i quali, a seguito di elezione o nomina, sono divenuti componenti degli organi e delle strutture federali centrali o periferiche secondo le norme del presente Statuto.
- 17.2** I componenti delle Commissioni Federali sono coloro che per nomina vengono chiamati a far parte della commissioni previste nel presente statuto o nei regolamenti federali, ovvero delle commissioni e dei gruppi di studio costituiti dal Consiglio federale.
- 17.3** Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, i Dirigenti Federali e i componenti della Commissione Federali nonché il Medico Federale sono esonerati dal pagamento delle quote annuali per la durata del loro mandato salvo che non siano tesserati presso Società o Gruppi Aggregati in altre categorie ove previsto.
- 17.4** Con riferimento ai componenti del Consiglio Federale, degli Organi centrali e periferici, tutte le cariche previste nel presente Statuto sono conferite a titolo onorifico e non danno diritto a compensi, fatte salve le indennità dei Revisori

dei Conti. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale e presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

18 Il Presidente Onorario

- 18.1 L'Assemblea su proposta del Consiglio Federale può nominare un Presidente Onorario; tale carica è a vita.
- 18.2 Il Presidente Onorario partecipa all'Assemblea Federale e alle riunioni del Consiglio Federale con funzioni consultive;
- 18.3 Il Presidente Onorario è esonerato dal pagamento delle quote annuali.

19 Tesseramento, durata e cessazione

- 19.1 Le procedure da seguire per ottenere il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico, nonché ove del caso, dalle disposizioni emanate dalla F.I.KBMS ad inizio di ogni anno sociale o nel corso dello stesso.
- 19.2 Il tesseramento cessa:
 - a. per mancato rinnovo annuale del tesseramento;
 - b. per decadenza a qualsiasi titolo della carica o per perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c. per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti organi federali di giustizia;
 - d. per cessazione di appartenenza alla F.I.KBMS delle rispettive Società, e Gruppi Aggregati, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;
 - e. per recesso volontario.
- 19.3 La tessera vincola l'atleta alla Società o Gruppo Aggregato a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo non superiore a un anno, salvo rinnovo o trasferimento disciplinati dal Regolamento Organico, il quale disciplina anche le modalità di svincolo.

20 Organi ed Organismi Federali

- 20.1 Per Organi ed Organismi Federali si intendono i seguenti:

A) Organi Federali Centrali:

- 1) Assemblea Nazionale;
- 2) Presidente Federale;
- 3) Consiglio Federale;
- 4) Segretario Generale;
- 5) Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) Commissione Federale di Garanzia;
- 7) Ufficio del Procuratore Federale.

B) Organi Federali Periferici

- 1) Assemblea Regionale;
- 2) Presidenti dei Comitati Regionali;
- 3) Consigli Regionali;
- 4) Delegati Regionali.

C) Organi di Giustizia

- 1) Giudice Sportivo Nazionale;
- 2) Tribunale Federale;
- 3) Corte Federale di Appello, in funzione propria nonché in funzione di Corte Sportiva di Appello.

D) Organismi Tecnici Nazionali

- 1) Commissione Tecnica Federale per ciascun settore;
- 2) Commissione Tecnica Arbitrale per ciascun settore;
- 3) Scuola Nazionale di Formazione;
- 4) Commissione Medica;

E) Altri Organismi e Commissioni

- 1) Consulta Nazionale
- 2) Commissione Diversamente Abili

TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE CENTRALE

21 Assemblea Nazionale

21.1 L'Assemblea nazionale è il supremo Organo della Federazione e ad essa spettano tutti i poteri deliberativi.

- 21.2 L'Assemblea è composta dalle Società affiliate di cui al punto 4) aventi diritto di voto ciascuna rappresentata dal suo Presidente o componente in carica del Consiglio Direttivo societario, delegato dal presidente stesso, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.
- 21.3 Hanno diritto di voto le Società che abbiano maturato un'anzianità minima d'affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea e con i requisiti previsti dall'articolo 10.1 dello Statuto.
- 21.4 E' preclusa, comunque, la partecipazione all'Assemblea a chiunque risulti colpito da una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione, comprese le sanzioni che escludono la partecipazione all'Assemblea, nonché coloro i quali non abbiano adempiuto all'obbligo del pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o di tesseramento.
- 21.5 Nelle assemblee nazionali le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di Società aventi diritti a voto ed appartenenti alla stessa Regione o, in caso di impedimento dei Presidenti medesimi, ai Dirigenti in carica che li sostituiscono, in numero di:
1. se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni e Società votanti;
 2. fino a 200 associazioni e Società votanti;
 3. fino a 500 associazioni e Società votanti;
 4. fino a 1000 associazioni e Società votanti.
- 21.6 I membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare associazioni e Società né direttamente né per delega.
- 21.7 I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici non possono essere portatori di alcuna delega. E' fatta salva la rappresentanza per delega di Società o Associazioni affiliate ove ricorrano i presupposti di cui al paragrafo 21.5.
- 21.8 Ai Rappresentanti di Tecnici, Atleti e Società affiliate è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali il rappresentante risulta tesserato.

21.9 Ogni Società avente diritto a voto, detiene 10 voti di base. Inoltre, ha diritto, sulla base dell'attività agonistica stabilita dai calendari federali ad anno sociale chiuso, a voti plurimi determinati come segue, tenuto conto dei risultati ottenuti nelle gare svoltesi nell'arco del quadriennio sportivo, con inizio al 01/09 e scadenza al 31/08 di ogni anno contemplato nel quadriennio olimpico.

1. a 1 voto per ogni titolo di Campione d'Italia - Classe Seniores M/F;
2. a 2 voti per ogni titolo di Campione Europeo – Classe Seniores M/F;
3. a 3 voti per ogni titolo di Campione del Mondo – Classe Seniores M/F.

21.10 I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni o per rinuncia alle medesime sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

21.11 All'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, per ogni argomento inserito nell'Ordine del Giorno dei lavori assembleari, il diritto di voto è quindi così attribuito:

1. i Presidenti degli affiliati aventi diritto al voto o loro delegati esprimono il 70% dei voti;
2. i Rappresentanti degli Atleti aventi diritto al voto esprimono il 20% dei voti;
3. i Rappresentanti dei Tecnici aventi diritto al voto esprimono il 10% dei voti.

21.12 Nell'ambito di ogni Società affiliata viene eletto, nel proprio ambito, rispettivamente dagli Atleti e dai Tecnici tesserati dalla Società medesima, il rappresentante di ciascuna categoria e i loro sostituti. L'elettorato attivo viene riconosciuto agli atleti ed ai tecnici, regolarmente tesserati nella loro categoria maggiorenni ed in attività.

- 21.13 Gli Atleti e i Tecnici eletti possono rappresentare solo l'affiliato nel cui ambito sono stati eletti e non possono dare deleghe. In caso d'impedimento possono però essere sostituiti dal primo dei non eletti di ciascuna categoria nell'ambito del soggetto affiliato che li ha eletti. Il voto non espresso da dette categorie non può accreditarsi al presidente della Società affiliata.
- 21.14 I componenti del Consiglio Federale sono eletti dalle singole categorie di appartenenza dove ciascun avente diritto al voto ha diritto ad un solo voto, secondo le proporzioni indicate al comma precedente.
- 21.15 Il Presidente Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti da tutte le componenti dell'Assemblea dove ciascun avente diritto al voto esprime un solo voto nel rispetto delle proporzioni indicate.

22 L'Assemblea Nazionale - Convocazione

- 22.1 L'Assemblea ordinaria elettiva deve tenersi per il rinnovo delle cariche entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei giochi Olimpici estivi.
- 22.2 L'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta:
- dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
 - dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari - aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;
 - dalla metà più uno delle Associazioni e Società aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - Nelle Assemblee Nazionali Straordinarie, infra quadriennio, le Società fruiscono dello steso numero di voti loro attribuito nell'ultima Assemblea Nazionale Ordinaria.
- 22.3 La convocazione dell'Assemblea sarà, di volta in volta, di competenza dell'Organo espressamente indicato nel presente Statuto a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

- 22.4 Il Presidente della Federazione convoca l'Assemblea a mezzo avviso pubblicato sul sito internet federale e spedito per raccomandata o pec agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione. A tal fine i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.
- 22.5 L'avviso di convocazione deve precisare luogo, data e ora dell'Assemblea e l'ordine del giorno specifico e riportare, in allegato, l'elenco delle Società aventi diritto a voto, nonché il numero di voti attribuiti a ciascun avente diritto.
- 22.6 L'avviso di convocazione può altresì contenere indicazioni e disposizioni di carattere organizzativo e logistico.
- 22.7 L'avviso di convocazione viene inviato in copia, per conoscenza, al CONI.
- 22.8 Nell'ordine del giorno dell'Assemblea elettiva quadriennale, va comunque inserito come punto specifico, l'elezione delle cariche federali e i relativi adempimenti.
- 22.9 Avverso l'errata od omessa attribuzione del diritto di voto, è consentito ricorso al Tribunale Federale entro 5 giorni dalla pubblicazione della lista degli Affiliati sul sito federale. Il Tribunale Federale assunte le necessarie informazioni, si pronuncia inappellabilmente entro il termine perentorio di 5 giorni dalla ricezione del ricorso, dandone comunicazione all'interessato entro i successivi 2 giorni. La Federazione nei successivi 3 giorni provvede alla pubblicazione della lista definitiva degli aventi diritto a voto.

23 Validità delle Assemblee Nazionali

- 23.1 Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le Assemblee Nazionali sono validamente costituite:
- In prima convocazione, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno 1/4 del totale dei voti sul territorio nazionale;
 - in seconda convocazione, successiva almeno di un'ora, indipendentemente dal numero degli aventi diritto a voto, restando inteso che, con esclusivo riferimento alle assemblee elettive, esse

saranno validamente costituite in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/4 degli aventi diritto al voto, che rappresentino almeno 1/5 del totale dei voti sul territorio nazionale.

- 23.2 Salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le Assemblee Nazionali, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole del 50% più uno dei voti presenti.
- 23.3 Alle Assemblee Nazionali partecipano senza diritto a voto il Presidente della F.I.KBMS, i membri del Consiglio Federale, i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente Onorario della F.I.KBMS, gli eventuali componenti italiani delle Federazioni Internazionali di riferimento e i candidati all'assunzione di cariche federali.
- 23.4 Le votazioni si svolgono per appello nominale, per acclamazione all'unanimità, per alzata di mano e controprova. Devono avvenire a scrutinio segreto, se richieste dalla metà degli aventi diritto a voto anche mediante strumento elettronico od informatico equipollente.
- 23.5 Tutte le elezioni alle cariche federali devono avvenire mediante votazione a scrutinio segreto anche mediante strumento elettronico od informatico equipollente - in cabina o in luogo isolato.

24 Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

24.1 L'Assemblea Nazionale Ordinaria

- 1) Elegge, con votazioni contestuali ma con schede separate entro il 15 marzo dell'anno seguente a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi:
 - a. il Presidente della Federazione;
 - b. i Componenti del Consiglio Federale;
 - c. il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) Ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.Lgs 15/04 approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti

alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.

- 3) Delibera su tutti gli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 4) Su proposta del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale Ordinaria elegge per acclamazione, all'unanimità, il Presidente Onorario.
- 5) Su proposta del Presidente, l'Assemblea Nazionale Ordinaria può conferire altresì la qualifica di socio benemerito della Federazione a tesserati che per l'attività svolta abbiano acquisito particolari benemeritenze.

24.2 L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- 1) L'Assemblea Nazionale Straordinaria riunita in seduta plenaria, elegge, nell'ipotesi di vacanza di uno degli organi di cui alle lettere a), b) e c) sotto indicate verificatasi prima della fine del mandato:
 - a. il Presidente della Federazione;
 - b. membri del Consiglio Federale;
 - c. il Presidente Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2) L'Assemblea Nazionale Straordinaria, composta dalle sole Società affiliate secondo l'art. 4) e che hanno diritto di voto, approva il bilancio d'esercizio in caso di parere negativo dei Revisori dei Conti o in caso di reiezione del medesimo da parte della Giunta Nazionale CONI.
- 3) L'Assemblea Nazionale Straordinaria composta da tutti gli aventi diritto a voto deve essere indetta entro 60 gg. dal verificarsi dell'evento ed aver svolgimento entro i successivi 30 gg.:
 - a. delibera, con la presenza di almeno 1/4 degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che rappresentino almeno 1/5 del totale dei voti sul territorio nazionale, sulle proposte di modifica allo Statuto federale, da sottoporsi all'approvazione del CONI;

b. delibera in ordine alla proposta di scioglimento della Federazione;

c. delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

- 24.3 L'Assemblea straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea ordinaria.

25 Commissione Verifica Poteri e Commissione Scrutinio - Commissione Verifica Poteri

- 25.1 Le operazioni di verifica dei poteri sono svolte da una speciale commissione denominata Commissione Verifica Poteri. Tale commissione è nominata dal Consiglio Federale all'atto della convocazione dell'Assemblea ed è composta da un minimo di tre a un massimo di 7 componenti tra persone facenti parte del personale o degli organi federali e/o tra persone tesserate alla F.I.KBMS, con esclusione dei componenti del Consiglio Federale e dei candidati alle cariche elettive. I componenti della Commissione Verifica Poteri non hanno diritto di voto. In caso di dimissioni o impedimento dei componenti nominati, che non permettano di raggiungere il numero minimo sopra indicato, il Consiglio Federale provvede in qualsiasi momento alle sostituzioni.
- 25.2 La Commissione Verifica Poteri è insediata dal Presidente Federale o da chi ne fa le veci, secondo le modalità previste nell'avviso di convocazione dell'Assemblea; all'atto dell'insediamento la Commissione nominerà un presidente fra i suoi membri e designerà un segretario.
- 25.3 La Commissione controlla l'identità degli aventi diritto a voto, e la validità delle deleghe.
- 25.4 Sorgendo contestazioni sulla validità della rappresentanza, la Commissione redige verbale, che deve essere sottoscritto dalla persona interessata con la dichiarazione espressa di volere o non volere proporre reclamo all'Assemblea.

RS

af

Commissione Scrutinio

- 25.5 L'Assemblea, su proposta del Presidente della stessa, può nominare la Commissione Scrutinio scelta tra persone che non siano candidate alle cariche federali elettive nell'Assemblea in cui sono chiamate ad operare.
- 25.6 La Commissione Scrutinio è composta da un Presidente e da due componenti scelti tra le persone presenti ed aventi diritto di voto oltre che dal Segretario Generale che non ha diritto di voto, i quali procederanno alle incombenze loro assegnate dal Presidente dell'Assemblea.
- 25.7 Il computo dei voti è affidato agli scrutatori sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
- 25.8 In caso di contrasto circa la validità di un scheda, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
- 25.9 Le schede di votazione debbono essere conservate in Federazione.

26 Il Presidente Federale

a) Elezione del Presidente e prerogative:

- 26.1 Il Presidente Federale è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea Nazionale, e viene eletto con la maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti dei presenti in Assemblea anche negli eventuali ulteriori ballottaggi.
- 26.2 Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione e svolge i compiti previsti dall'ordinamento sportivo a livello nazionale ed internazionale. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione. Ad esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previo consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

- 26.3 Il Presidente provvede a dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale, vigila sul funzionamento di tutti gli Organi e degli Uffici della Federazione; firma gli atti federali; convoca e presiede il Consiglio Federale; convoca l'Assemblea Nazionale predisponendo l'ordine del giorno, unitamente al Consiglio Federale.
- 26.4 La vigilanza del Presidente non si estende agli Organi di Giustizia e di Controllo.
- 26.5 Può delegare anche in parte le sue funzioni ai due Vicepresidenti.
- 26.6 Il Presidente Federale propone per la nomina al Consiglio Federale i componenti degli Organismi tecnici centrali, nonché dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore federale, attribuendo ad uno o più soggetti la funzione di segretario per ciascuno degli Organi di Giustizia e per il Procuratore federale;
- 26.7 Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.
- 26.8 Il Presidente può assumere provvedimenti di estrema urgenza che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Federale, nella sua prima riunione utile. Il Consiglio Federale dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi "dell'estrema urgenza" tali da legittimare il provvedimento.
- 26.9 Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari. Nelle materie di propria esclusiva competenza, il Presidente assume le decisioni e le comunica al Consiglio Federale in occasione della prima riunione utile.
- 26.10 Il Presidente ha diritto a percepire dalla Federazione un'indennità per l'attività prestata. Il relativo importo sarà deciso dal Consiglio Federale nel rispetto dei criteri e dei parametri che verranno stabiliti in proposito dalla Giunta Nazionale del CONI.

b) Impedimento e dimissioni

- 26.11** In caso di impedimento temporaneo del Presidente, l'esercizio delle relative funzioni spetterà al Vice Presidente Vicario. In ogni caso, il Presidente non può delegare funzioni che, istituzionalmente, appartengono alla sua esclusiva competenza. L'impedimento definitivo del Presidente comporta la decadenza immediata del Consiglio Federale, restando inteso che, in tal caso, il compimento degli atti di ordinaria amministrazione sarà affidato al Vice Presidente già incaricato della reggenza temporanea. Il Vicepresidente provvederà alla convocazione entro 60 giorni dell'Assemblea Straordinaria, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, ed all'espletamento dell'ordinaria amministrazione.
- 26.12** Nell'ipotesi in cui si dimetta anche il Vicepresidente Vicario, subentrerà l'altro Vice Presidente.
- 26.13** Le dimissioni del Presidente comportano la decadenza immediata del Consiglio Federale; resta comunque inteso che il Consiglio Federale opererà in regime di prorogatio per gli atti di ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario o, in caso di dichiarata impossibilità di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente Vicario, che deve provvedere entro 60 giorni dalla data dell'evento che ha causato la decadenza alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da tenersi entro i successivi 30 giorni.

c) Durata del mandato

- 26.14** Il Presidente dura in carica quattro anni corrispondenti al quadriennio olimpico.
- 26.15** Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate.
- 26.16** E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
- 26.17** In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato

qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi.

- 26.18 Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti dei presenti, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.

27 Il Consiglio Federale

- 27.1 Il Consiglio Federale è composto dal Presidente, da 7 Consiglieri in rappresentanza degli affiliati, ed eletti dagli affiliati stessi, da 2 Consiglieri in rappresentanza degli atleti, eletti dai rappresentanti di detta categoria garantendo, qualora esistano candidature, l'elezione di un rappresentante di ambo i sessi e da 1 Consigliere in rappresentanza dei tecnici, eletto dai rappresentanti di detta categoria.
- 27.2 Alle riunioni del Consiglio Federale partecipano, senza diritto di voto, se espressamente invitati, i Presidenti degli Organismi Tecnici Centrali ed il Giudice Unico, il Presidente Onorario della F.I.KBMS e gli eventuali membri italiani delle Federazioni Internazionali presso le quali risulta affiliata ed inoltre coloro che, investiti di particolari incarichi, siano invitati permanentemente o meno dallo stesso Consiglio Federale. Partecipano inoltre i membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 27.3 Riunioni in Multiconferenza – in limitati casi di argomenti di particolare rilievo ed urgenza, in connessione ai quali non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio Federale (e non appaia opportuna la deliberazione d'urgenza del Presidente Federale), il Collegio dei Revisori dei Conti, gli Organi di Giustizia e le Commissioni Federali è possibile svolgere la seduta dei suddetti Organi Federali e Commissioni in multiconferenza, purché sia garantita la contestualità della partecipazione di tutti i componenti e la possibilità di intervento degli stessi nel corso della stessa sessione e a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati. In tale ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'Organo Federale o della

Commissione interessata, assistito dal Segretario dell'Organo o della Commissione.

28 Il Consiglio Federale - Funzioni

28.1 Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.

In particolare:

- 1) concorre a realizzare i fini di cui all'art. 3;
- 2) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi che sono a disposizione della Federazione;
- 3) approva la Relazione di gestione federale, che correda il bilancio di esercizio;
- 4) approva il bilancio preventivo entro il 30 Novembre di ogni anno, le relative variazioni, e lo trasmette al CONI entro i termini dallo stesso stabiliti;
- 5) il Consiglio Federale approva anche il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, e lo trasmette al CONI entro i termini dallo stesso stabiliti; La Federazione entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, provvede alla pubblicazione del bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) sul proprio sito internet in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la F.I.KBMS costituisca Società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI;
- 6) vigila sull'esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti;
- 7) delibera sui regolamenti federali e sulle relative variazioni;
- 8) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea generale, salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;

- 9) fornisce al Presidente il parere circa la nomina dei Componenti degli Organismi Tecnici e nomina su proposta del Presidente Federale i componenti della Scuola Nazionale di Formazione ;
- 10) vigila sul corretto svolgimento dell'attività agonistica e tecnico-sportiva della Federazione;
- 11) elegge nel proprio seno, a scrutinio segreto, due Vicepresidenti di cui uno con funzioni vicarie;
- 12) nomina i membri italiani presso le Federazioni Internazionali con le quali la F.I.KBMS è affiliata; delibera in merito alla costituzione di Commissioni o di gruppi di lavoro, determinandone i compiti e la durata e provvedendo alla nomina dei loro componenti;
- 13) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;
- 14) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- 15) delibera tutti gli importi delle quote e tasse federali;
- 16) determina le dotazioni finanziarie degli Organi periferici per assolvere ai loro compiti e funzioni;
- 17) esercita il controllo di legittimità sulle delibere assunte dalle Assemblee regionali per le elezioni dei componenti dei propri Organi direttivi;
- 18) il Consiglio Federale approva il rendiconto, sulla gestione delle risorse economiche erogate alla struttura o predisposto da ciascun Consiglio Regionale;
- 19) provvede, per accertate gravi irregolarità di gestione, gravi ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo, constatata impossibilità di funzionamento degli organi periferici allo scioglimento dei Comitati regionali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale entro 60 giorni dalla nomina provvederà alla indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;
- 20) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali;

128

af

- 21) costituisce nuovi Organismi tecnici, nominandone i responsabili e determinandone i compiti;
- 22) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento; è il solo organo competente a fornire l'interpretazione unica alle norme regolamentari; in caso di interpretazione di disposizioni del Regolamento di Giustizia o del presente Statuto che riproducano o diano esecuzione a disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio Federale è tenuto ad adeguarsi all'interpretazione fornita dalla sezione consultiva del Collegio di garanzia dello sport del CONI, da interpellarsi senza indugio;
- 23) nomina i componenti degli Organi di Giustizia;
- 24) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia;
- 25) nomina i componenti dell'Ufficio del Procuratore federale;
- 26) ratifica i provvedimenti assunti in via d'urgenza dal Presidente Federale, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- 27) trasmette al CONI, per la relativa approvazione, tutti i regolamenti attinenti ai profili pubblicitari dell'attività della Federazione;
- 28) nomina Ispettori per effettuare controlli ed accertamenti;
- 29) effettua il riconoscimento delle Società o , ai fini sportivi se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, ed approva i relativi statuti nonché le loro eventuali modifiche, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI.

28.2 Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale, almeno 7 giorni prima della data fissata, mediante comunicazione a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax , o altro mezzo equipollente contenente l'Ordine del Giorno, almeno quattro volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza semplice dei componenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica, tra cui il Presidente o chi ne fa le veci: delibera a maggioranza semplice, eccezione fatta per le delibere relative ai regolamenti federali che devono essere prese con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Federale o di chi presiede la riunione.

- 28.3 In casi urgenti è possibile la convocazione a mezzo telegramma con preavviso di 48 ore.
- 28.4 Il voto dei Consiglieri non è delegabile.
- 28.5 Il Consigliere che non provvede a comunicare al Presidente Federale le ragioni della propria assenza a 3 riunioni consecutive del Consiglio Federale validamente convocate decade immediatamente dalla propria carica nel Consiglio Federale.

29 Decadenza del Consiglio Federale

- 29.1 Il Consiglio Federale decade per dimissioni, impedimento definitivo o per qualsiasi altro motivo di cessazione dalla carica di Presidente Federale.
- 29.2 Le norme applicabili a seconda delle diverse fattispecie che hanno comportato la decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:
- a) Impedimento definitivo del Presidente o vacanza per qualsivoglia altro motivo: l'ordinaria amministrazione della Federazione viene affidata al Vice Presidente Vicario, il quale dovrà provvedere a convocare, entro 60 giorni dalla data dell'evento, un'assemblea straordinaria da convocarsi nei successivi 30 giorni, per il rinnovo delle cariche decadute;
 - b) Dimissioni del Presidente: il Consiglio Federale opererà in regime di *prorogatio* per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente dimissionario, sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria di cui al paragrafo a) che precede, per il rinnovo delle cariche decadute. In caso di impossibilità del Presidente, il Consiglio Federale opererà in regime di *prorogatio* unitamente alla persona del Vice Presidente Vicario.
 - c) Dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: comportano l'immediata decadenza anche del Presidente Federale, al quale spetterà il compimento degli atti di ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini di cui al presente articolo.
- 29.3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi federali sono irrevocabili.

- 29.4 La decadenza del Consiglio Federale non si estende né al Collegio dei Revisori dei conti, né agli Organi di Giustizia, né ai componenti della Commissione federale di garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale.

30 Integrazione del Consiglio Federale

- 30.1 In caso di dimissioni o di decadenza di membri del Consiglio federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo (sino alla metà dei componenti) si dovrà provvedere all'integrazione chiamando a farne parte i primi dei non eletti purché questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.
- 30.2 Nel caso in cui questa ipotesi non possa realizzarsi deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dalla FIKBMS dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.
- 30.3 Nell'ipotesi in cui sia, invece, compromessa la funzionalità dell'organo dovrà essere obbligatoriamente celebrata un'assemblea straordinaria entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità

31 Segretario Generale

- 31.1 Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione ed è nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Per l'assolvimento dei suoi compiti si avvale del personale facente parte della pianta organica della F.I.KBMS.
- 31.2 Il Segretario Generale provvede a dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Centrali Federali sotto la supervisione del Presidente Federale.
- 31.3 Il Segretario Generale coordina e dirige gli uffici federali.
- 31.4 E' responsabile della conservazione e tenuta dei registri e dei libri contabili; predispone la stesura e redazione del Bilancio di previsione (budget) e del Bilancio d'esercizio provvedendo agli adempimenti connessi. Fornisce tutte le informazioni economiche della gestione, necessarie al Consiglio Federale e relaziona al Presidente Federale in merito alle entrate e uscite della F.I.KBMS,

quando richiesto e almeno una volta al mese ed in particolare ogni qual volta si riunisca il Consiglio Federale.

- 31.5 Assiste con diritto di parola, se autorizzato dal Consiglio Federale, e non di voto, alle riunioni delle Assemblee Nazionali, dei Consigli Federali e della Consulta Federale per le quali provvede ad inviare le relative convocazioni e di cui redige i verbali; assiste, inoltre, su incarico del Presidente Federale e qualora ritenuto necessario alle riunioni delle Commissioni e degli Organi Periferici.
- 31.6 Il Segretario Generale non può ricoprire cariche nell'ambito federale e societario né può rappresentare la F.I.KBMS avanti alcuna Autorità o Ente, se non a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio Federale e munito di procura a firma del Presidente Federale.
- 31.7 In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, il medesimo può essere sostituito da un Vicesegretario nominato dal Presidente Federale per le funzioni di ordinaria amministrazione.

32 Collegio dei Revisori dei Conti

- 32.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio federale.
- 32.2 I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti elettivi devono essere iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o al registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra i soggetti non tesserati alla Federazione.
- 32.3 I membri effettivi del Collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali.
- 32.4 La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti.

33 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

- 33.1** Il Collegio dei Revisori dei Conti, che è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ha il compito di:
- controllare la gestione amministrativa – sia centrale che periferica – della Federazione;
 - accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.KBMS nonché la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
 - verificare – almeno ogni tre mesi – l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - redigere una relazione al bilancio di previsione (budget) e al bilancio d'esercizio, nonché alle proposte di variazione al bilancio preventivo;
 - vigilare sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie e regolamentari;
 - esercitare il controllo contabile.
- 33.2** Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce su convocazione del Presidente almeno ogni tre mesi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta. Di ogni riunione è redatto verbale che viene trascritto in un apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti, riferendo al Presidente della Federazione su tutto ciò che ha riscontrato.
- 33.3** I Revisori dei Conti effettivi possono, anche di propria iniziativa o per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e le strutture periferiche della F.I.KBMS, previa comunicazione al Presidente Federale.
- 33.4** Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

34 Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

- 34.1 In caso di vacanza dei membri effettivi, questi vengono sostituiti dai supplenti in ordine di età.
- 34.2 I nuovi Revisori dei Conti restano in carica sino alle nuove nomine da parte del CONI. In caso di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta sino alla prossima assemblea dal primo dei non eletti a condizione che abbia conseguito la metà dei voti del Presidente eletto. In caso contrario dovrà essere celebrata apposita assemblea straordinaria.
- 34.3 Per la decadenza dal Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le norme del Codice Civile.

35 Commissione Federale di Garanzia

- 35.1 E' istituita presso la Federazione la Commissione Federale di Garanzia quale organo di tutela dell'autonomia e dell'indipendenza degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio.
- 35.2 I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
- 35.3 Le attribuzioni della Commissione Federale di Garanzia, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

36 Ufficio del Procuratore Federale

- 36.1 Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme

federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

- 36.2 L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale.
- 36.3 Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
- 36.4 Il Procuratore Federale dura in carica per un mandato di quattro anni e non può essere rinnovato più di due volte.
- 36.5 Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.
- 36.6 Le attribuzioni del Procuratore Federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

37 Organismi Tecnici Nazionali

- 37.1 Gli Organismi Tecnici nazionali, di cui agli articoli 38, 39, 40, 41 restano in carica per un anno e sono rinnovabili, sovrintendono ed organizzano, sul piano strettamente tecnico, l'attività agonistica nazionale ed internazionale.
- 37.2 I programmi predisposti dagli Organismi Tecnici nazionali sono subordinati all'approvazione del Consiglio Federale.
- 37.3 Il Presidente Federale nomina le Direzioni Agonistiche e le Commissioni tecniche e funzionali per l'attuazione delle attività istituzionali. Ha facoltà di nominare Commissioni e Commissari per particolari compiti tecnici ed organizzativi, fissandone la composizione, la durata e le attribuzioni nell'ambito e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti federali.

38 Commissione Tecnica Federale

- 38.1** La Commissione Tecnica Federale istituita per ciascun settore, disciplinata dal Regolamento Organico, predispone, cura ed attua i programmi dell'attività agonistica, nazionale ed internazionale, sovrintende al regolare svolgimento dell'attività regionale e nazionale in collaborazione anche con gli Organi periferici.

39 Commissione Tecnica Arbitrale

- 39.1** La Commissione Tecnica Arbitrale istituita anche su più settori è preposta alla formazione ed all'inquadramento degli arbitri nonché alla designazione degli stessi per le gare ufficiali di carattere internazionale, nazionale, regionale ed interprovinciale, secondo quanto previsto dal Regolamento Organico e dal Regolamento Tecnico Arbitrale.

40 Scuola Nazionale di Formazione

- 40.1** La Scuola Nazionale di Formazione ha il compito di provvedere alla formazione, alla qualificazione ed all'aggiornamento dei Quadri Tecnici federali secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Federale.
- 40.2** L'attività della Scuola Nazionale di Formazione è regolata dalle norme del Regolamento Organico e d'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Federale.
- 40.3** I componenti della Scuola Nazionale di Formazione sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale in numero di 6 e durano in carica per il quadriennio olimpico e i loro incarichi sono rinnovabili

41 Commissione Medica

- 41.1** La Commissione Medica, disciplinata nell'ambito del Regolamento sanitario, svolge per la Federazione un ruolo di attiva consulenza nel settore di competenza, secondo le linee stabilite dal Regolamento Sanitario.

42 Altri Organismi e Commissioni

- 42.1 Gli Altri Organismi e Commissioni, di cui agli articoli 43, 44 sono disciplinati dalle disposizioni contenute nel Regolamento Organico.
- 42.2 Per garantire il miglior funzionamento della Federazione è in facoltà del Consiglio Federale istituire Organismi e Commissioni esecutivi o consultivi, nazionali, di settore o territoriali, a carattere temporaneo o definitivo, definendone le attribuzioni con susseguente nomina.

43 Consulta Nazionale

- 43.1 La Consulta Nazionale ha carattere consultivo ed è composta da tutti i Presidenti dei Comitati Regionali eletti dalle rispettive Assemblies Regionali, dai Delegati Regionali e Provinciali per le Regioni del Trentino Alto Adige e della Valle D'Aosta, nonché dai rappresentanti nominati dai Gruppi Sportivi rappresentati nel Comitato Sportivo Militare e firmatari di apposite convenzioni con il CONI, presieduta dal Presidente Federale, o da un suo delegato.
- 43.2 La Consulta Nazionale è l'organismo federale di riferimento per la verifica dei programmi tecnico-organizzativi relativi all'attività territoriale ed alle strutture preposte alla sua gestione. Ha inoltre funzioni di coordinamento per uniformare su tutto il territorio nazionale le norme e le disposizioni che regolamentano la predetta attività.
- 43.3 La Consulta Nazionale esprime il proprio parere, non vincolante, sugli argomenti posti all'ordine del giorno dal Presidente della Federazione o proposti dagli stessi Consigli Regionali almeno 10 giorni prima dello svolgimento della riunione.
- 43.4 La Consulta Nazionale deve essere convocata almeno due volte l'anno.

44 Commissione Diversamente Abili

- 44.1 La Commissione Diversamente Abili è preposta a vagliare le varie attività con disabili e con disagio e a sviluppare la pratica delle discipline della F.I.KBMS in queste categorie.

- 44.2 La Commissione viene nominata dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale in numero di 5 componenti che durano in carica per il quadriennio olimpico e i loro incarichi sono rinnovabili.
- 44.3 I programmi predisposti dalla Commissione Diversamente Abili sono subordinati all'approvazione del Consiglio Federale;

TITOLO III - PATRIMONIO

45 Patrimonio: entrate e gestione finanziaria

- 45.1 Il patrimonio della F.I.KBMS è costituito da:
- a) immobilizzazioni, distinto in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 45.2 Tutti i beni in oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

46 Esercizio Finanziario

- 46.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 46.2 La gestione della F.I.KBMS spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito Regolamento di amministrazione e di contabilità; comunque, tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel Bilancio della Federazione. La Federazione altresì redige il bilancio d'esercizio che rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Federazione ed il risultato economico dell'esercizio.
- 46.3 Il bilancio di previsione ed il bilancio d'esercizio, approvati dal Consiglio federale, sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali e sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.

- 46.4 Il Consiglio Federale delibera, entro la data annuale indicata dal CONI, il Bilancio di previsione, accompagnato dalla relazione programmatica.
- 46.5 L'approvazione del bilancio di previsione e della relazione programmatica integra l'autorizzazione alle spese nell'ambito degli stanziamenti fissati per i singoli obiettivi.
- 46.6 Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Federale approva il Bilancio di esercizio, sottoposto all'approvazione del CONI. Tale termine può essere prorogato fino a due mesi subordinatamente ad autorizzazione del CONI.
- 46.7 Il Bilancio di previsione (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) sono pubblicati entro quindici giorni dall'approvazione del CONI sul sito federale, in apposita sezione dello stesso prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati, oltre al bilancio di previsione dell'esercizio corrente, i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
- 46.8 Qualora la F.I.KBMS costituisca Società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio d'esercizio deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste al comma precedente.
- 46.9 Il bilancio d'esercizio delle Società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio della Federazione anche ai fini dell'approvazione del bilancio federale da parte della Giunta Nazionale.

TITOLO IV - L'ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

47 Il Comitato Regionale

- 47.1 Il Consiglio Federale istituisce, in ciascuna Regione in cui vi siano almeno 10 Affiliati con diritto di voto il Comitato Regionale, il quale non è dotato di autonomia contabile.
- 47.2 Qualora il numero degli affiliati costituenti il Comitato Regionale dovesse ridursi al di sotto delle dieci unità, il Consiglio Federale delibererà lo

scioglimento del Comitato Regionale e provvederà a nominare un Delegato Regionale.

- 47.3 Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nella Valle d'Aosta vengono istituiti organi o strutture periferiche provinciali analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli organi o strutture periferiche a livello regionale.
- 47.4 Le regioni con numero di affiliati inferiori a 3 potranno essere accorpate al Comitato Regionale a loro confinante, al fine di garantire una maggiore attività promozionale ed agonistica. Non potranno però concorrere all'elettorato attivo e passivo della Regione ospitante.
- 47.5 L'istituzione di un nuovo Comitato Regionale ha effetto immediato dopo la delibera del Consiglio Federale.
- 47.6 La sede dei Comitati Regionali è stabilita, di norma, nel capoluogo della regione, salvo deroga deliberata dal Consiglio Federale e su proposta del Consiglio Regionale.

48 L'Assemblea Regionale

- 48.1 L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale.
- 48.2 L'Assemblea Regionale può essere Ordinaria e Straordinaria ed è composta:
 - a) dai Presidenti degli Affiliati – con sede nel territorio della Regione – aventi diritto a voto, o in caso di loro impossibilità da un delegato che può essere o un componente del Consiglio direttivo dell'affiliato stesso, purché regolarmente tesserato F.I.KBMS, o il Presidente o dirigente in carica di un altro Affiliato avente diritto a voto ai sensi dell'art. 48.3;
 - b) dai Rappresentanti Societari degli Atleti e dei Tecnici, Tesserati presso Affiliati aventi diritto a voto, con sede nel territorio della Regione o dai rispettivi Supplenti.

- 48.3** Nelle Assemblee Regionali le deleghe possono essere rilasciate ai Presidenti di Società aventi diritto di voto ed appartenenti alla stessa Regione fino ad un massimo di due.
- 1. oltre le 20 associazioni e Società votanti;
 - 2. oltre le 50 associazioni e Società votanti.
- 48.4** L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente del Comitato Regionale almeno 30 giorni prima della data stabilita. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti posti all'esame dell'Assemblea, del luogo della stessa, della data e dell'ora in prima e in seconda convocazione.
- 48.5** Il Presidente Federale su invito del Presidente del Comitato Regionale può partecipare all'Assemblea o può delegare alla stessa un suo rappresentante.
- 48.6** Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal precedente comma.
- 48.7** L'Assemblea Regionale Elettiva deve avere luogo almeno trenta giorni prima dell'Assemblea Nazionale.
- 48.8** L'Assemblea è convocata a mezzo avviso pubblicato sul sito internet del proprio Comitato e spedito per raccomandata o pec agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione ai sensi dell'art. 48.4. A tal fine i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.
- 48.9** L'Assemblea Regionale provvede:
- a. all'elezione, ogni quattro anni, a scrutinio segreto, con votazioni contestuali ma con schede separate per categoria, del Presidente regionale e dei Consiglieri regionali;
 - b. a deliberare su tutti gli argomenti di competenza posti all'ordine del giorno.
- 48.10** L'Assemblea Regionale in seduta straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni:

- a. a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno delle Società che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio regionale;
- b. a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.

48.11 Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente Onorario, e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché i componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare gli Affiliati né direttamente né per delega.

48.12 I criteri di attribuzione del diritto di voto e di validità delle deliberazioni sono quelli indicati per l'Assemblea Nazionale.

48.13 Alle Assemblee Regionali partecipano, con diritto di voto, i componenti indicati al comma due del presente articolo. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati, il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Presidente ed i componenti del Consiglio Regionale e le eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato ritengano opportuno invitare, nonché i candidati alle cariche elettive regionali.

48.14 I Presidenti ed i Consiglieri regionali ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società né direttamente né per delega.

48.15 Per la costituzione, la direzione, la validità, la partecipazione all'Assemblea Regionale, per il diritto e l'esercizio del voto, nonché per le modalità di deliberazioni della Assemblea stessa valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per l'Assemblea Nazionale.

49 Attribuzione dell'Assemblea Regionale

49.1 Ferme restando le prerogative indicate ai commi 9 e 10 del precedente articolo, e in aggiunta ad esse, l'Assemblea Regionale ordinaria:

- a) elegge, con votazioni contestuali ma con schede separate per categoria, il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Regionale, di cui due in Rappresentanza degli Affiliati, uno in Rappresentanza degli Atleti ed uno dei Tecnici sportivi eletti dai rispettivi Rappresentanti;

b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

49.2 L'Assemblea Regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvede:

- ad eleggere nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanza verificatasi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente del Comitato Regionale ed i componenti del Consiglio Regionale decaduto, nonché qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi venuti a mancare per qualsiasi motivo con i primi dei non eletti – secondo quanto previsto dal presente Statuto – i membri del Consiglio Regionale;

50 Presidente Regionale

50.1 Il Presidente del Comitato Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui al presente Statuto e di quelle del Regolamento Organico in materia di presentazione delle candidature; La candidatura a Presidente Regionale deve essere sostenuta da almeno 3 Società votanti.

50.2 Il Presidente Regionale rappresenta la F.I.KBMS ai fini sportivi nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili. Il Presidente Regionale è responsabile, unitamente ai componenti del Consiglio Regionale, nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale, dell'andamento del Comitato Regionale.

50.3 Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento Organico per il Presidente della F.I.KBMS.

51 Il Consiglio Regionale

51.1 Il Comitato Regionale è retto dal Consiglio Regionale composto da un Presidente e da 4 Consiglieri, di cui 2 in Rappresentanza degli Affiliati, un

Res

or

Rappresentante degli Atleti e uno dei Tecnici sportivi, fra i quali verrà nominato il Vicepresidente nella prima riunione utile del Comitato, tutti eletti dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.

- 51.2 Il Consiglio Regionale si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente e comunque non meno di 2 volte l'anno.
- 51.3 Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza.
- 51.4 Per la convocazione del Consiglio, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
- 51.5 I Consigli Regionali curano gli adempimenti loro demandati dal Presidente Federale, rappresentano la F.I.KBMS nel territorio di competenza; cooperano con gli organi centrali per le azioni svolte da questi ultimi sul territorio nazionale; curano lo sviluppo territoriale delle sue discipline; promuovono e curano, nell'ambito delle rispettive competenze, i rapporti con gli organi periferici del CONI, con le amministrazioni pubbliche, statali e territoriali, nonché con ogni altro organismo competente in materia sportiva, propongono forme di partecipazione dei rappresentanti degli enti territoriali alla programmazione sportiva. Promuovono, in genere, tutte le iniziative a livello regionale utili al perseguimento dei fini istituzionali.

52 Delegato Regionale

- 52.1 Nelle Regioni in cui, per carenza del numero minimo di affiliati con diritto di voto, non sia possibile istituire un Comitato Regionale, il Consiglio Federale provvederà a nominare, per la durata di un quadriennio, un Delegato Regionale con l'incarico di incentivare e coordinare l'attività locale delle discipline sportive della Federazione.
- 52.2 Il Delegato Regionale, la cui nomina può essere revocata, opera con le stesse competenze previste, nel presente Statuto per il Presidente Regionale e Comitato Regionale in quanto applicabili.
- 52.3 Il Delegato Regionale deve presentare, annualmente al Consiglio Federale una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato, per consentire di effettuare

le opportune valutazioni e di adottare gli opportuni provvedimenti. Il Delegato Regionale decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

- 52.4 Il Consiglio Federale, anche su richiesta del Delegato Regionale, potrà nominare uno o più collaboratori per il miglior espletamento dei compiti assegnati.

53 Gestione Commissariale del Comitato Regionale

- 53.1 In caso di accertate gravi irregolarità di gestione o di funzionamento o per ripetute violazioni dell'ordinamento sportivo da parte del Comitato Regionale, il Consiglio Federale ne delibera la gestione commissariale.
- 53.2 Il Commissario nominato dal Consiglio Federale provvede all'ordinaria amministrazione del Comitato Regionale e celebra l'Assemblea Regionale Straordinaria delle Società, cui sono chiamati a partecipare anche i Rappresentanti di Atleti e Tecnici, per l'elezione del nuovo Consiglio entro il termine di novanta giorni, salvo proroga, non ripetibile, concessa dal Consiglio Federale.

TITOLO V – ORGANI DI GIUSTIZIA E DI DISCIPLINA

54 Principi informatori della Giustizia

- 54.1 La Giustizia Sportiva e Federale è amministrata secondo i principi delle Leggi dello Stato, i Principi emanati dal CONI, il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto, i Regolamenti Federali con particolare riferimento, tra l'altro, al Regolamento di Giustizia, e le deliberazioni adottate dagli Organi Federali. Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo. Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
- 54.2 Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da osservare al concetto di "fair play" (gioco leale) e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" o frode sportiva, all'uso di sostanze e metodi

vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere garantite con l'istituzione di Specifici Organi di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

- 54.3 Deve essere garantito il diritto di difesa, la possibilità di ricusazione del Giudice e la possibilità di revisione del giudizio.
- 54.4 Devono, altresì, essere disciplinate l'astensione dei Giudici, le principali circostanze attenuanti ed aggravanti, il concorso delle une e delle altre.
- 54.5 Le decisioni devono essere motivate, anche se succintamente e contro quelle di primo grado deve essere sempre garantita l'impugnabilità dinanzi a diverso Organo di Giustizia. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Le decisioni di primo grado sono sempre immediatamente esecutive. Il Giudice dell'impugnazione può sospenderle in tutto o in parte per gravissimi motivi.
- 54.6 I Giudici devono essere terzi e imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di responsabilità. I Giudici sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi 12 mesi dalla conclusione. Ciascun componente degli Organi di Giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
- 54.7 I Giudici svolgono la loro funzione in piena autonomia e il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.

- 54.8 La giustizia deve essere rapida. A tal fine, tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto alla difesa. I Giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
- 54.9 Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alla Procura Federale.
- 54.10 Deve essere prevista la riabilitazione, la quale estingue le sanzioni accessorie e ogni altro effetto della condanna. La riabilitazione è concessa quando siano decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. Competente a decidere sul provvedimento di riabilitazione è la Corte Federale di Appello.
- 54.11 In materia di doping per le competenze e relativi procedimenti si rinvia alle Norme Sportive Antidoping.
- 54.12 La F.I.KBMS garantisce l'osservanza di tutte le norme statutarie e regolamentari. Assolvono a tale finalità gli Organi di Giustizia e precisamente:
1. Il Giudice Sportivo Nazionale;
 2. La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello;
 3. il Tribunale Federale;
 4. La Corte Federale di Appello.
- 54.13 I componenti dei suddetti organi di giustizia sono nominati dal Consiglio Federale ai sensi del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia. Il loro mandato è quadriennale (in coincidenza del quadriennio olimpico) ed è rinnovabile.
- 54.14 I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della Federazione.

- 54.15** La carica di componenti di uno dei predetti Organi è incompatibile con qualsiasi altra carica federale e sociale sempre nell'ambito della stessa Federazione.
- 54.16** Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 54.17** Salvo quanto previsto dall'art. 7 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Procura generale dello Sport, le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia sportiva devono essere trasmesse al CONI per l'inserimento nel registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il CONI.
- 54.18** Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale.
- 54.19** Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità.

55 Attribuzioni

- 55.1** È attribuita agli Organi di Giustizia la risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto:
1. l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 2. i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
- 55.2** Gli Organi di Giustizia decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.

56 Registri dei procedimenti e delle sanzioni

- 56.1 La Federazione provvede a tutti gli adempimenti connessi alla tenuta dei Registri dei procedimenti e delle sanzioni, secondo le modalità previste.
- 56.2 Le decisioni degli Organi di Giustizia sono pubblicate e conservate per un anno sul sito internet ufficiale della Federazione in apposita sezione dedicata ai medesimi e con apposito *link* nella *home page*.

57 Istituzione e competenza dei Giudici Sportivi

- 57.1 Presso ogni Federazione sono istituiti i Giudici sportivi.
- 57.2 I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale e Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
- 57.3 Il Giudice sportivo nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:
- la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
 - la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
 - la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
 - i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
 - ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.
- 57.4 La Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo giudice.

58 Articolazione funzionale del Giudice sportivo nazionale

58.1 Il Giudice Sportivo Nazionale è competente per tutti i campionati e le competizioni.

59 Nomina del Giudice sportivo nazionale e della Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

59.1 Il Giudice sportivo nazionale è composto da un componente effettivo e da un sostituto. Entrambi sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso di adeguata conoscenza sportiva che altresì possiedano uno tra i seguenti requisiti:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo.

59.2 Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

59.3 È in ogni caso facoltà del Consiglio Federale di rideterminare il numero dei giudici sportivi in ragione delle specifiche esigenze.

59.4 Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione ovvero presso le sue articolazioni e strutture.

59.5 Il Giudice sportivo nazionale giudica in composizione monocratica. Avverso le decisioni è ammesso reclamo alla Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.

- 59.6 I componenti della Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte Federale di appello e sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente.
- 59.7 I componenti della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
- 59.8 La Corte Federale di appello in funzione di Corte Sportiva di Appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
- 59.9 La Corte Federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello ha sede presso la Federazione, fatto salvo quanto previsto per le sezioni territoriali.
- 59.10 Avverso le decisioni della Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, per i casi e nei limiti stabiliti, è ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI .

60 Attribuzioni dei Giudici sportivi, azione e procedimento: rinvio

- 60.1 Le attribuzioni dei Giudici Sportivi nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

61 Istituzione, nomina e composizione dei Giudici federali

- 61.1 Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.
- 61.2 I Giudici federali si distinguono in Tribunale Federale e Corte Federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.
- 61.3 I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di garanzia.

61.4 Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti per almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

61.5 I componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

61.6 Il Tribunale Federale si compone di 5 componenti e la Corte Federale di appello si compone di 6 componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio Federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

61.7 Il Tribunale Federale e la Corte Federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

62 Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

62.1 Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia Federale.

63 Procedimenti in materia di doping

63.1 In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

64 Sistema di giustizia sportiva

64.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della F.I.KBMS hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento Federale, nei confronti di tutti gli Affiliati e Tesserati.

65 Arbitrato Federale

65.1 Gli Affiliati e i Tesserati della F.I.KBMS possono rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'art.806 e eseguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

65.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'Arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte Federale di appello.

65.3 Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.

65.4 Il lodo deve essere pronunciato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la segreteria degli organi di Giustizia, quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

- 65.5 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO VI - CARICHE FEDERALI

66 Natura delle cariche federali

- 66.1 Tutte le cariche elettive federali degli Organi centrali e periferici sono onorifiche ad eccezione di quelle:
- a. del Collegio dei Revisori dei Conti, per le quali possono essere corrisposti dei gettoni di presenza ed una indennità di carica secondo le disposizioni del CONI e le vigenti Leggi in materia;
 - b. del Presidente Federale che ha diritto a percepire un'indennità per l'attività prestata e il relativo importo sarà deciso dal Consiglio Federale, ai sensi del precedente art. 26, comma 10, nel rispetto dei criteri e dei parametri che verranno stabiliti in proposito dalla Giunta Nazionale del CONI.

67 Candidature per le cariche elettive federali centrali

- 67.1 Non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica Federale. Le cariche elettive federali e centrali sono le seguenti:
- 1) Presidente Federale;
 - 2) Consigliere Federale;
 - 3) Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 67.2 I membri uscenti di qualsiasi Organo Centrale e Periferico dovranno attenersi al medesimo procedimento e presentare la propria candidatura nei termini come di seguito previsti e ciò sia per concorrere all'elezione nelle medesime cariche rivestite, sia per concorrere a nuove cariche.
- 67.3 Gli aspiranti alle cariche elettive federali degli Organi centrali devono essere regolarmente tesserati al momento del deposito della candidatura e dell'elezione, presentare la loro candidatura per iscritto alla Segreteria

Generale, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, precisando per quale carica intendono candidarsi, considerati i requisiti richiesti di cui ai successivi articoli del presente Statuto.

- 67.4 Tutte le candidature vanno corredate della documentazione comprovante i requisiti di cui sopra.
- 67.5 La candidatura alla carica di Presidente Federale deve essere sostenuta da almeno 20 Società votanti; quella alla carica di Consigliere Federale per le categorie degli Affiliati, Atleti e Tecnici, da 10, 5, 3 aventi diritto al voto nelle rispettive categorie.
- 67.6 Delle candidature proposte ritualmente, vengono compilate, a cura della Segreteria Federale, apposite liste suddivise per le cariche di:
- Presidente Federale;
 - Consigliere Federale nr. 7 in rappresentanza degli Affiliati;
 - Consigliere Federale nr. 2 in rappresentanza degli Atleti;
 - Consigliere Federale nr. 1 in rappresentanza dei Tecnici;
 - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 67.7 Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità nei modi e nei termini di legge.
- 67.8 Fatta eccezione per il Presidente, le cui modalità di nomina sono disciplinate all'articolo 26, primo comma, del presente Statuto, le altre cariche sono attribuite al candidato che, per ciascuna lista, avrà ottenuto il maggior numero di voti.
- 67.9 La pubblicazione della lista dei candidati alle cariche elettive viene resa pubblica sul sito federale entro 5 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. La proposizione del ricorso avverso la rieiezione o l'errata accettazione della candidatura avviene dinanzi al Tribunale Federale entro 3 giorni dalla predetta pubblicazione. Il Tribunale Federale si pronuncia inappellabilmente entro il termine perentorio di 3 giorni, dandone comunicazione all'interessato con contestuale pubblicazione della

lista definitiva dei candidati alle cariche elettive federali sul sito ufficiale della F.I.KBMS.

68 Candidature alle cariche elettive federali periferiche

68.1 Le cariche elettive federali periferiche regionali sono le seguenti:

1) Presidente Regionale;

2) Consigliere Regionale in quota Affiliati, Atleta e Tecnico.

68.2 Gli aspiranti alle cariche federali degli Organi periferici devono presentare la loro candidatura per iscritto, alla segreteria del Consiglio Regionale, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea regionale elettiva, precisando per quale carica intendono candidarsi, considerati i requisiti di cui ai successivi articoli del presente Statuto.

68.3 Tutte le candidature vanno corredate dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui sopra.

68.4 Le candidature alla Presidenza di organi territoriali devono essere presentate da almeno 3 aventi diritto al voto; le candidature di rappresentanti di Affiliati, Atleti e Tecnici per i Consigli di organi territoriali devono essere presentate da due esponenti delle rispettive categorie nel territorio se gli Affiliati aventi diritto al voto sono più di 15.

68.5 Le liste saranno compilate in ordine alfabetico e alle stesse sarà data pubblicità.

69 Requisiti per ricoprire le cariche elettive

69.1 Per ricoprire le cariche elettive federali occorrono i seguenti requisiti:

- a. Cittadinanza italiana e maggiore età;
- b. Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

ref

af

- c. Non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione sportiva del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - d. di essere tesserati regolarmente alla F.I.KBMS al momento della candidatura;
 - e. gli Atleti e i Tecnici, per poter essere eletti, devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma in oggetto devono aver preso parte a competizioni di livello nazionale o almeno regionale e devono essere in attività o essere stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del D.Lgs 15/04.
- 69.2** I candidati alla carica di Revisore dei Conti sono esclusi dagli obblighi previsti dai commi precedenti.
- 69.3** E' ineleggibile:
- a. chiunque abbia, quale fonte primaria o prevalente di reddito, una attività commerciale direttamente collegata alla gestione della F.I.KBMS;
 - b. chiunque abbia subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - c. Sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.
- 69.4** La mancanza iniziale dei requisiti accertata dopo l'elezione, o il venire meno nel corso del mandato di anche uno solo di essi, comporta l'immediata decadenza della carica, dichiarata dal Consiglio Federale.

70 Incompatibilità

70.1 Sono incompatibili:

- a. La carica di componente degli Organi centrali, con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della F.I.KBMS. La carica di Presidente Federale con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della F.I.KBMS. Le cariche di Presidente e Consigliere a livello nazionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI;
- b. La carica di Revisore dei Conti con qualsiasi altra carica federale e sociale, sempre nell'ambito della F.I.KBMS;
- c. Le cariche dei componenti degli Organi di Giustizia con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della F.I.KBMS;
- d. Tutte le cariche elettive periferiche con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale;
- e. Sono altresì considerati incompatibili con la carica che rivestono e, pertanto, decadono dall'ufficio, coloro che si trovino o si vengano a trovare in situazioni di conflitto di interessi con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

70.2 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una situazione di incompatibilità, è tenuto ad optare, con dichiarazione inoltrata alla Segreteria Federale, per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.

70.3 In caso di mancata opzione, il Consiglio Federale dichiara la decadenza della carica posteriormente acquisita.

70.4 La decadenza avrà effetto dalla scadenza del termine predetto.

71 Durata delle cariche

- 71.1** Fermo restando quanto previsto all'articolo 26.14 in relazione alla durata del mandato del Presidente nonché in tema di Organi di Giustizia, Ufficio del Procuratore Federale e Commissione Federale di Garanzia, le cariche federali acquisite per elezione o per nomina hanno durata massima di 4 anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio Olimpico estivo, anche nei casi di nuove elezioni infra-quadriennali indette per ricostruire totalmente o parzialmente gli Organi di cui fanno parte.
- 71.2** Ogni carica federale elettiva, può essere ricoperta per più mandati consecutivi.
- 71.3** Il computo dei mandati per l'elezione del Presidente Federale si effettua con decorrenza stabilita ex articolo 36 bis comma 5 dello Statuto del CONI.

TITOLO VII – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

72 Regolamenti di attuazione e loro approvazione

- 72.1** Il Consiglio Federale provvede alla deliberazione dei regolamenti attuativi dello statuto che sono soggetti all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
- 72.2** Le Norme Sportive Antidoping approvate dal CONI, in attuazione del Codice WADA, e il Codice di comportamento sportivo emanato dal CONI sono recepiti incondizionatamente e costituiscono parte integrante del corpus dei Regolamenti Federali.
- 72.3** Il Consiglio Federale può emanare eventuali ulteriori Regolamenti richiesti da specifiche disposizioni di legge od esigenze federali.

73 Modifiche allo Statuto

- 73.1** Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, che dispongano complessivamente di non meno la metà del totale dei voti.

- 73.2 Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Nazionale straordinaria che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.
- 73.3 Il Consiglio Federale può indire l'Assemblea Nazionale straordinaria per l'esame e la deliberazione di proprie proposte di modifica allo Statuto.
- 73.4 Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale straordinaria sia su propria iniziativa che su richiesta degli aventi diritto a voto, procederà all'inoltro della convocazione a mezzo avviso pubblicato sul sito internet federale e spedito per raccomandata o pec agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza.
- 73.5 Per l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto l'Assemblea Nazionale è validamente costituita e delibera con i *quorum* di cui all'articolo 24.2, paragrafo 3), lettera a) del presente Statuto. Le modifiche allo Statuto sono sottoposte all'approvazione, ai fini sportivi, della Giunta Nazionale del CONI.

74 Proposta di scioglimento della F.I.KBMS

- 74.1 La proposta di scioglimento della F.I.KBMS ed i relativi provvedimenti conseguenti, devono avvenire osservando le disposizioni del codice civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

75 Entrata in vigore dello Statuto

- 75.1 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del Coni.